

D.M. n. 454/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”

**PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE E LA RENDICONTAZIONE
DEL CARBURANTE AD ACCISA AGEVOLATA IMPIEGATO IN
AMBITO AGRICOLO**

In vigore dal 1° gennaio 2026



PREMESSA

Con il presente manuale vengono definite le procedure relative al Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) della Regione Lazio, per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata impiegato in ambito agricolo (di seguito *carburante agricolo*), che viene erogato nell'ambito del SIAR - Sistema informativo Agricolo Regionale tramite l'applicativo UMA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- artt. 57 (*macchine agricole*) e 58 (*macchine operatrici*) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 avente ad oggetto: *“Nuovo Codice della strada”*;
- art. 8 (*registro delle imprese*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 avente ad oggetto: *“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*;
- Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 *“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- Decreto Ministeriale n. 454 del 14 dicembre 2001, *“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”*;
- circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002, avente ad oggetto *“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454”*;
- risoluzione dell'Agenzia delle Dogane n. 2/D del 19 marzo 2003 avente ad oggetto: *“DM 14 dicembre 2001, n. 454 - Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici”*;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 17 *“Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore*

dell'agricoltura", così come modificato con Regolamento Regionale 10 novembre 2025 n. 19;

- art. 1 comma 384 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), con cui i consumi medi standardizzati di carburante da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura sono ridotti del 23%;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 dicembre 2015 recante *"Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa"*;
- Determinazione n. G17455 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto: *"D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 - D.M. 30 dicembre 2015 - Modificazione dei valori delle tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati per l'irrigazione delle colture sul territorio della Regione Lazio, ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte"*;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, contenente *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, il quale ha previsto per tutte le pubbliche amministrazioni la scadenza obbligatoria del 28 febbraio 2021 per l'avvio del passaggio dalle diverse modalità di autenticazione online per l'accesso ai servizi digitali al sistema pubblico digitale di identità digitale - SPID e alla Carta d'identità Elettronica;
- Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025, avente ad oggetto *"Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026"*.

1. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE

Sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 454/2001, l'agevolazione fiscale per il carburante agricolo compete ai seguenti soggetti:

- a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503¹; non rientrano fra i beneficiari ammissibili all'agevolazione i soggetti non titolari di partita IVA e/o non iscritti alla C.C.I.A.A.;
- b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e) imprese agromeccaniche² iscritte nel Registro delle imprese.

Per gli **esercenti attività agricole**, le **cooperative** e le **aziende agricole delle istituzioni pubbliche** le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

Ai sensi del citato D.P.R. n. 917/1986 sono considerate attività agricole:

1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili, per almeno un quarto, dalla coltivazione del terreno posseduto dall'azienda e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
3. le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione

¹ L'art. 1 del D.P.R. 503/1999 stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole, istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione; il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. I soggetti di cui alla lett. a) non registrati in SIAN e non titolari di fascicolo aziendale non rientrano fra i beneficiari ammissibili all'agevolazione prevista dal D.M. n. 454/2001.

² È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, definita con il decreto previsto dal comma 3-bis, art. 32 del D.P.R.;

4. le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
5. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente (per almeno il 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

Per i **consorzi di bonifica e di irrigazione**, le agevolazioni spettano per i lavori agricoli eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

Per le **imprese agromeccaniche** l'accisa agevolata viene riconosciuta per le prestazioni rese in favore delle aziende agricole, iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole previste all'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni.

Non può essere assegnato carburante agricolo nel caso in cui le imprese agromeccaniche svolgano lavorazioni agricole:

1. su incarico di imprese commerciali o industriali trasformatrici, non iscritte alla C.C.I.A.A. come imprese agricole; ciò in quanto la fase del ciclo produttivo è effettuata dal "contoterzista" su committenza dell'impresa commerciale, come accade, ad esempio, per la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o produttori di mangimi o per la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di pellet o cippato;
2. a favore di aziende che risultano prive dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'agevolazione.

Per le imprese agromeccaniche costituiscono requisito obbligatorio sia la disponibilità di macchine agricole, che il possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. con codice ATECO caratterizzato dall'iniziale 01 (attualmente "*01.61 attività di supporto alla produzione vegetale*") ed aver costituito a SIAN il proprio fascicolo aziendale.

Le aziende miste, che svolgono contemporaneamente attività di coltivazione del proprio fondo ed attività conto terzi possono ottenere l'assegnazione di carburante agevolato per

entrambe le attività, nel rispetto dei limiti stabiliti e secondo le modalità previste per le rispettive categorie.

Per le nuove ditte non è più necessaria la specifica apertura di una nuova posizione UMA, ma è sufficiente costituire il fascicolo aziendale su SIAN. Il sistema informativo regionale recupera in automatico i dati dei soggetti aventi diritto.

2. FASCICOLO AZIENDALE

Tutti i soggetti richiedenti sono tenuti all'apertura di una propria posizione anagrafica sul sistema informativo SIAN, andando a **costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale**, contenente le informazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 503/1999.

Quest'obbligo sussiste anche per le aziende socie di cooperative e per quelle aziende che, pur non usufruendo di carburante agevolato, affidano le lavorazioni aziendali ad imprese agromeccaniche. **Pertanto, le lavorazioni realizzate in favore di aziende prive di fascicolo aziendale, debitamente aggiornato per l'anno di riferimento, non possono beneficiare dell'agevolazione.**

I dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, in base a quanto previsto dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 art. 25, **fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni** per i rapporti che il titolare dell'azienda instaura ed intrattiene con esse, anche per il tramite dei CAA di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. I dati contenuti nel fascicolo, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1° marzo 2021 n. 99707, devono essere confermati annualmente (consolidamento mediante sottoscrizione di una scheda di validazione) e comunque aggiornati tempestivamente per ogni intervenuta variazione.

2.1 CONDUZIONE DEI TERRENI

Titolo di possesso

I titoli di possesso validi ai fini dell'assegnazione del carburante agevolato sono **quelli previsti per la costituzione del fascicolo aziendale e che consentono la richiesta di contributi agricoli erogati in ambito FEAGA E FEASR**. Si precisa che, nel caso di contratti di compartecipazione agraria, il partecipante, ovvero la parte che provvede alla messa a disposizione del proprio lavoro manuale e/o di mezzi tecnici per la coltivazione del terreno,

non può utilizzare le superfici oggetto del contratto per la richiesta di carburanti agricoli agevolati.

Competenza territoriale

L'agevolazione compete **esclusivamente** per attività agricole svolte sulle superfici ubicate nel territorio regionale, eventualmente anche da parte di soggetti con iscrizione camerale fuori regione, ma che presentino una sede locale registrata presso una C.C.I.A.A. del Lazio (in sede di domanda dovrà essere attestata tale iscrizione). Non può essere in ogni caso attribuito carburante per terreni ubicati al di fuori del territorio regionale.

Per le aziende agromeccaniche che intendono operare sul territorio laziale, ma che hanno sede legale e iscrizione camerale fuori regione, l'agevolazione **può essere concessa** previa comunicazione, da parte della struttura responsabile dell'istruttoria, all'amministrazione regionale nella quale la ditta ha sede legale.

2.2 MACCHINE E ATTREZZATURE

Sia ai fini della presentazione della richiesta di carburante agricolo agevolato che della successiva rendicontazione, l'utente deve dichiarare, come previsto dal D.M. 454/2001, le macchine e le attrezzature che utilizza per le lavorazioni dell'anno a cui si riferisce la richiesta o la rendicontazione.

I dati delle macchine sono recuperati nell'applicativo informatico UMA regionale **esclusivamente** da quanto caricato nella sezione "*mezzi di produzione*" del fascicolo aziendale.

Il richiedente è tenuto a registrare in detta sezione del fascicolo aziendale tutti i mezzi alimentati con i carburanti agevolati, in quanto **le macchine iscritte** (cioè quelle elencate sul fascicolo aziendale) sono le sole **autorizzate** all'impiego di tali carburanti (importante nel caso degli accertamenti previsti dall'art. 8 del D.M. 454/2001).

Debbono essere caricati, inoltre, tutti i mezzi necessari a giustificare le lavorazioni richieste che siano univocamente identificabili mediante targa e/o numero di telaio (p. es. rimorchi).

Il possesso delle **attrezzature** (p. es. aratri, erpici, ecc.) necessarie per le operazioni indicate in richiesta deve essere esplicitato invece in una apposita dichiarazione sostitutiva (Allegato C), da allegare in fase di presentazione della richiesta annuale; il caricamento delle stesse sul fascicolo aziendale è facoltativo.

Sono considerate macchine agricole:

- quelle previste dall'articolo 57 del Codice della Strada¹, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. (macchine agricole semoventi e trainate)²;
- gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali;
- le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada³ allorché permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono **esclusi dall'agevolazione i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica** destinata agli usi delle aziende agricole, per i quali si applica la disciplina prevista all'art. 21 del Testo Unico sulle accise D.lgs. 504/1995.

Per ogni macchina caricata nell'apposita sezione del fascicolo aziendale vanno inserite le seguenti informazioni **aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie minime** richieste da SIAN per la registrazione del mezzo:

- tipo di trazione (cingoli o ruote) *
- matricola telaio*
- potenza del motore espressa in CV o KW *
- peso complessivo in q.li per i rimorchi
- tipo di carburante con cui è alimentata *

*se ne ricorre il caso

¹ Le macchine agricole sono individuate dall'articolo 57 del nuovo codice della strada (d.lgs. 285/1992) che recita al comma 1: "Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

(a) per il proprio trasferimento;

(b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;

(c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio". Sono espressamente esclusi dalle macchine agricole ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del d.lgs. 285/1992. Le macchine operatrici possono ricadere nella disciplina UMA solo quando sono permanentemente adibite per l'esecuzione di lavorazioni agricole (D.M. 454/2001 art. 1).

² Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in (d.lgs. 285/1992 art. 57 comma 2):

a) Semoventi:

- 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate, da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

- 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice trainante.

³ Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in (d.lgs. 285/1992 art. 58 comma 2):

- 1) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- 2) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
- 3) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Per l'iscrizione di una nuova macchina l'utente deve produrre copia della fattura di acquisto [nel caso in cui la macchina non sia di proprietà dell'azienda, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000¹, in cui sono precisate le generalità del proprietario] e copia del libretto o, se si tratta di mezzo che non ne è provvisto, altra documentazione da cui si possa evincere il numero di telaio.

La documentazione relativa alle macchine iscritte fino alla data del 31 dicembre 2025 è conservata presso i Comuni capofila, mentre quella relativa ai mezzi iscritti dal 1° gennaio 2026 è conservata dai Centri di Assistenza Agricola (CAA), detentori dei fascicoli aziendali in forza del mandato conferito dagli agricoltori.

3. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le procedure informatiche di assegnazione tengono conto della percentuale di riduzione fissata nella misura del 23 % dall'art. 1, comma 384 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015. Pertanto **i quantitativi assegnati risultano al netto di tale riduzione.**

3.1 MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO UMA

Il Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) della Regione Lazio viene erogato nell'ambito del SIAR - Sistema informativo Agricolo Regionale, tramite l'applicativo UMA.

Il SIAR è accessibile al link <https://agricoltura.regione.lazio.it/>. L'invio delle istanze avviene esclusivamente attraverso il suddetto applicativo **o per il tramite del CAA** che detiene il mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, **o con accesso diretto da parte dell'azienda agricola** interessata tramite SPID² (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica). Le domande presentate con altre modalità sono irricevibili.

3.2 RICHIESTA DI ANTICIPO CARBURANTE

Tutti i beneficiari (comprese le aziende agromeccaniche), ad eccezione di quelli di nuovo ingresso al servizio UMA, possono richiedere, per una sola volta, un anticipo di carburante agevolato nella percentuale fissata annualmente con provvedimento regionale e stabilita

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

² Ai sensi del Titolo III del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.

per il 2026 nella misura del 50% del quantitativo assegnato nel corso dell'anno precedente, dietro espressa richiesta da presentare **a decorrere dal 1° gennaio ed entro e non oltre il 10 marzo**, previa rendicontazione dei consumi dell'anno precedente. **Non sono altresì ammessi alla richiesta di anticipo i produttori che hanno giacenze di carburanti agevolati al 31 dicembre dell'anno precedente.** La richiesta di anticipo è soggetta ad istruttoria automatizzata da parte dell'applicativo regionale UMA: il libretto è emesso immediatamente dopo l'invio definitivo a sistema (rilascio) e gli utenti possono procedere all'acquisto di carburanti agevolati.

L'utente che richiede l'anticipo è obbligato in ogni caso a presentare istanza di assegnazione ordinaria entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Si precisa che, a seguito di richiesta di anticipo carburante, nell'ipotesi in cui la richiesta di assegnazione ordinaria intervenga oltre il previsto termine del 30 giugno, si procederà alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dal momento della presentazione della richiesta ed il corrispettivo spettante sarà decurtato delle quote anticipate. In caso di saldo negativo, la relativa quota è assoggettata a recupero di accisa.

La mancata presentazione dell'istanza di assegnazione ordinaria, anche in presenza di rendicontazione dei consumi, comporta il recupero di accisa sul carburante prelevato a seguito della richiesta di anticipo.

3.3 CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA ANNUALE

In sede di richiesta di assegnazione tutte le informazioni obbligatorie, ad eccezione dei dati relativi agli allevamenti, vengono acquisite direttamente dal fascicolo aziendale, aggiornato per l'anno in corso, tramite l'applicativo regionale.

A seconda della categoria di beneficiario, i contenuti obbligatori sono:

Esercenti attività agricole

- a) le proprie generalità e relativo domicilio o, nel caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

- d) le macchine adibite a lavori agricoli che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale (su apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta);
- g) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate, con riferimento alla scheda di validazione grafica del fascicolo aziendale aggiornato;
- h) l'indicazione dei lavori che si intendono eseguire con riferimento ai raggruppamenti colturali e agli allevamenti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 30 dicembre 2015. Nel piano colturale della domanda vanno indicate unicamente le superfici per le quali si richiede il carburante agevolato.

Cooperative

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
- d) le macchine adibite a lavori agricoli che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale (su apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta);
- g) l'elenco nominativo dei soci alla data di presentazione della domanda, specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese.

Le cooperative possono richiedere carburante per svolgere operazioni sui terreni caricati nel **proprio fascicolo aziendale** svolgendo, di fatto, un'attività in conto proprio e seguendo pertanto, in questa evenienza, **l'iter previsto per le imprese agricole**.

La cooperativa che chiede carburante per svolgere operazioni sui terreni di cui non detiene il possesso, quindi riconducibili a **fascicoli aziendali di terzi (i soci)**, svolge invece un'attività assimilabile a quella delle imprese agromeccaniche e segue, pertanto, **l'iter previsto per i contoterzisti**.

La **cooperativa che svolga entrambe le attività** può, al pari delle imprese agromeccaniche, presentare richiesta di assegnazione **sia in conto proprio che in conto terzi**, secondo i percorsi disponibili nell'applicativo, nel rispetto dei limiti stabiliti e secondo le modalità previste per le rispettive categorie.

Le cooperative che erogano servizi possono richiedere carburante agevolato solo per le operazioni rese in favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, registrate nell'anagrafe delle aziende agricole (D.M. 454/2001 art. 2, comma 2), che abbiano il fascicolo aziendale aggiornato per l'anno di riferimento della richiesta e risultino in possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

Aziende agricole delle istituzioni pubbliche

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) le macchine adibite a lavori agricoli che si intendono utilizzare;
- d) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- e) le attrezzature utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale (su apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta);
- f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate, con riferimento alla scheda di validazione grafica del fascicolo aziendale aggiornato;
- g) l'indicazione dei lavori che si intendono eseguire con riferimento ai raggruppamenti colturali e agli allevamenti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 30 dicembre 2015. Nel piano colturale della domanda vanno indicate unicamente le superfici per le quali si richiede il carburante agevolato;
- h) una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con l'osservanza delle modalità previste all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

Per le aziende agricole delle istituzioni pubbliche **non è richiesta l'iscrizione camerale.**

Consorzi di bonifica ed irrigazione

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;

- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, se ricorrono i presupposti di legge;
- d) le macchine adibite a lavori agricoli che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale (su apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta);
- g) l'indicazione dei lavori che si intendono eseguire con riferimento alle tipologie previste dalle tabelle di cui al D.M. 30 dicembre 2015; si rammenta che per i consorzi di bonifica le agevolazioni competono in relazione ai lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali;
- h) una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con l'osservanza delle modalità previste all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

Imprese agromeccaniche

- a) le proprie generalità e relativo domicilio o, nel caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- d) le macchine adibite a lavori agricoli che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale (su apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta);
- g) l'indicazione dei lavori che si presume di eseguire con riferimento ai raggruppamenti colturali e agli allevamenti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 30 dicembre 2015.

In ogni caso, per tutte le categorie di soggetti richiedenti, resta inteso l'obbligo di produrre, almeno una volta all'anno, una scheda di validazione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dei dati eventualmente variati, nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 1° marzo 2021, n. 99707 (vedasi circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025).

Nell'applicativo regionale UMA è presente una sezione "Allegati" in cui è possibile caricare i documenti previsti a seconda della tipologia di richiesta e della tipologia di soggetto che richiede le agevolazioni, ivi compresi quelli eventualmente richiesti dal competente Comune capofila.

3.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

L'istanza annuale va compilata ed inviata tramite l'applicativo UMA regionale **entro il 30 giugno di ciascun anno**. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente pena irricevibilità della stessa.

I beneficiari (titolare/rappresentante legale) possono presentare la domanda operando di persona nell'applicativo UMA regionale con accesso diretto mediante SPID/CIE/CNS, o rivolgendosi ai Centri di Assistenza Agricola CAA cui hanno conferito il mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste **oltre il termine del 30 giugno** (ad esempio da ditte costituite successivamente), saranno ammessi unicamente i quantitativi di carburante necessari alle lavorazioni ancora effettuabili dalla data di richiesta e fino al termine dell'anno.

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

L'assegnazione di carburante necessita, preliminarmente:

- della rendicontazione dei consumi relativi all'anno precedente (che in ogni caso deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno in corso);
- della produzione di una scheda di validazione grafica del fascicolo aziendale contenente il piano di coltivazione dell'anno stesso, i cui dati saranno utilizzati quale riferimento per la richiesta di assegnazione.

Il carburante sarà quindi assegnato per tutte le operazioni richieste ed imputabili alle colture presenti nella scheda di validazione del fascicolo aziendale contenente il piano di coltivazione dell'anno della richiesta, al netto dei quantitativi di carburante assegnati con l'anticipo e delle eventuali rimanenze al 31 dicembre dell'anno precedente, dichiarate in sede di rendicontazione.

Nel caso di variazioni che possano determinare riduzioni dei quantitativi assegnati è necessario provvedere preliminarmente ad una nuova validazione del fascicolo, in base alla quale si procederà alla rideterminazione dei quantitativi spettanti per l'anno.

Eventuali rideterminazioni in riduzione, nel caso in cui il quantitativo già prelevato superi quello rideterminato, possono dar luogo ad "*assegnazioni negative*" che costituiscono debiti

di accisa. In tal caso, ove il quantitativo non spettante risulti effettivamente già prelevato e consumato, l'ufficio istruttore provvederà senza indugio alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane e Monopoli competente territorialmente per il recupero di accisa.

Aziende agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

Alle aziende agromeccaniche ed alle cooperative che erogano servizi viene assegnato un quantitativo di carburante correlato alla previsione dei lavori da eseguire nell'anno in corso, al netto delle rimanenze dichiarate e dei quantitativi di carburante assegnati con l'anticipo.

L'assegnazione di carburante ad accisa agevolata è riconosciuta solo per le operazioni rese in favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, registrate nell'anagrafe delle aziende agricole (D.M. 454/2001 art. 2 comma 2), che abbiano il fascicolo aziendale aggiornato per l'anno di riferimento della richiesta e risultino in possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

3.5 ATTIVITÀ DEI RIFORNITORI DI CARBURANTI AGRICOLI

Il libretto di controllo di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 454/2001 è dematerializzato e gli scarichi di carburante sono registrati direttamente sul sistema informativo UMA regionale dagli esercenti dei depositi di carburanti, a scalare dal quantitativo autorizzato. I rifornitori sono tenuti a registrare i dati relativi alle forniture tempestivamente e in ogni caso **entro la giornata successiva a quella di consegna**. In caso di segnalazioni relative a registrazioni mancate o tardive, ne sarà data comunicazione agli organi competenti.

3.6 GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA

Ai fini dell'agevolazione fiscale per i carburanti impiegati nei lavori agricoli, in base a quanto stabilito all'art. 1 comma 2 del D.M. 454/2001, si considerano macchine agricole anche gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione si evidenzia la condizione che le coltivazioni praticate all'interno delle serre non eccedano il doppio della superficie realmente coperta (art. 32 comma 2 lettera b) del D.P.R. 917/1986).

Premesso che le serre fisse devono necessariamente essere caricate nella sezione "*Fabbricati*" del fascicolo aziendale, alla richiesta di carburanti per il riscaldamento delle serre è necessario allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara che le coltivazioni praticate all'interno delle serre non eccedono il doppio della superficie realmente coperta;
2. per serre fisse, planimetria ed eventuale progetto della struttura e copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune;
3. per serre mobili, planimetria del terreno riportante l'ubicazione delle aree coperte, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente precisa le caratteristiche strutturali delle coperture, il dimensionamento e la relativa cubatura;

Si fa presente che l'erogazione di tale beneficio è possibile per un numero **massimo di 3 mesi per ogni anno solare**.

Per quanto riguarda i carburanti da utilizzare per l'esecuzione delle lavorazioni e delle operazioni colturali sotto serra, la richiesta non si discosta da quella per le lavorazioni in pieno campo: sarà necessario allegare solamente la dichiarazione sostitutiva di cui al sopra riportato punto 1.

In base a quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 2015, in relazione al riscaldamento degli spazi adibiti all'attività di produzione, la coltivazione di funghi è equiparata alle coltivazioni protette.

3.7 GASOLIO PER ALLEVAMENTI

In base al D.P.R. n. 917/1986 "*Testo unico delle imposte sui redditi*" un allevamento può essere considerato "*attività agricola*" e quindi ammissibile all'agevolazione fiscale, solo allorché gli animali sono allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni aziendali. Il mancato raggiungimento di tale soglia configura un'attività di carattere industriale e/o commerciale.

Per ottenere l'assegnazione di carburante l'utente deve allegare alla domanda una specifica dichiarazione aggiuntiva in cui è indicata la dettagliata consistenza dell'allevamento (che deve essere coerente con il dato del fascicolo aziendale e dell'Anagrafe zootecnica) ed il relativo fabbisogno di unità foraggere (U.F.), in raffronto con le U.F. producibili in azienda.

Il rapporto tra U.F. producibili e U.F. necessarie al sostentamento dei capi allevati determina l'ammissibilità all'agevolazione (art. 32 del D.P.R. n. 917/1986):

U.F. annue producibili in azienda

U.F. annue necessarie

- se il rapporto è maggiore o uguale a 0,25 la quantità di carburante prevista dalle tabelle ministeriali è assegnata per intero;
- se il rapporto è inferiore a 0,25 il carburante relativo alla consistenza del bestiame non deve essere assegnato.

Non è consentita l'assegnazione di carburanti agli allevamenti per le operazioni di fienagione a seguito di acquisto di erba in piedi con fattura/contratto di vendita erba in piedi. Infatti, a seguito di specifica richiesta di parere da parte di una azienda agricola interessata, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 24445/RU del 17 luglio 2019 ha risposto come segue: *“Si è del parere, pertanto, che non possano essere oggetto di assegnazioni di carburante agevolato le aziende agricole di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 454/2001 che, sulla base di contratti di vendita erbe effettuano il taglio, la raccolta e il trasporto dell'erba medica su terreni per i quali non dispongono della titolarità di conduzione e quindi non risultanti dal fascicolo aziendale ad esse riferito...”*

3.8 ASSEGNAZIONI INTEGRATIVE

Eventuali richieste di integrazione rispetto ai quantitativi assegnati con la domanda annuale sono ammesse, previa compilazione della sezione resa disponibile nell'applicativo UMA regionale.

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

Possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, presentando apposita richiesta di integrazione sul portale regionale UMA in caso di variazioni dei dati dichiarati nella domanda annuale, ad esempio per acquisizione di nuove superfici, aumento dei cicli colturali, ecc.; è necessario il preventivo aggiornamento del fascicolo aziendale con produzione di una nuova scheda di validazione e la compilazione della specifica modulistica (Allegato E), che va allegata alla domanda.

Aziende agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

Queste categorie di utenti possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, previo rendiconto dei consumi del carburante già assegnato, presentando apposita richiesta integrativa sull'applicativo regionale UMA e compilando l'apposita modulistica (Allegato E) con la previsione dei nuovi lavori da eseguire, che va allegata alla domanda.

A dimostrazione che il carburante ricevuto è stato utilizzato, l'utente, all'atto della richiesta, fornisce le seguenti informazioni per ciascuna azienda servita:

- Nominativo e sede del cliente
- N° REA Camera di commercio
- Data della lavorazione
- Comune dove è situato il fondo
- Località
- Tipo di Coltura
- Tipo di lavorazione, relativa superficie in ettari e consumo relativo alla stessa
- Totale litri consumati

3.9 ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI

Le assegnazioni supplementari di carburanti agevolati previste dall'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2015, derivanti da avversità atmosferiche e/o da altri eventi straordinari imprevedibili, devono essere autorizzate dalla Regione Lazio, previa segnalazione da parte dei Comuni capofila e/o delle Associazioni di categoria alla Direzione regionale Agricoltura. La Determinazione regionale di autorizzazione individua le zone, le colture e le lavorazioni per le quali potranno essere rilasciati i supplementi di assegnazione e l'entità degli stessi. Per poter presentare la richiesta di supplemento l'azienda **deve aver prelevato e consumato tutto il carburante assegnato in precedenza** per l'anno in corso.

4. VARIAZIONI DEI DATI DICHIARATI

Si rammenta innanzitutto che le assegnazioni di carburante agricolo spettano per i lavori **preventivamente dichiarati ed effettivamente eseguiti**, donde la necessità di comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alla richiesta iniziale.

Per quanto riguarda le variazioni che danno diritto all'assegnazione di ulteriori quantitativi, si veda quanto esposto in precedenza per le richieste integrative.

In relazione a quelle che comportano una riduzione dei quantitativi a cui l'utente ha diritto, l'art. 2 comma 11 del D.M. 454/2001 prevede che le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, intervenute dopo la presentazione della richiesta, vanno comunicate *“entro trenta giorni dal verificarsi della variazione”* alla struttura responsabile dell'istruttoria.

In tal caso, ove il quantitativo non spettante risulti effettivamente prelevato e consumato, il competente Comune capofila provvederà alla comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente per il recupero di accisa.

Sono da intendersi variazioni:

- Variazione di intestazione
- Variazione della superficie
- Decesso del titolare (va comunicato entro sei mesi dal verificarsi dell'evento)

Le variazioni devono essere preventivamente registrate nel fascicolo aziendale.

5. CESSAZIONE DELL'IMPRESA

In caso di cessazione dell'impresa, occorre comunque provvedere agli adempimenti previsti dal D.M. 454/2001 art. 6, ovvero eseguire la **dichiarazione di avvenuto impiego** entro trenta giorni dalla data di cessazione.

Stesso adempimento è previsto in caso di cessazione per decesso del titolare dell'impresa, con scadenza entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

6. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE

L'articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che in caso di cessazione della ditta, le eventuali rimanenze di carburante agricolo agevolato debbano essere trasferite ad altra impresa in possesso dei requisiti per la concessione dell'agevolazione o ceduti ad uno dei depositi di prodotti petroliferi autorizzati.

A tal fine, sulla base delle risultanze della dichiarazione di avvenuto impiego, dovranno essere caricate, nell'applicativo regionale UMA, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte separatamente dall'azienda cedente e da quella ricevente, attestanti l'intervenuto trasferimento della rimanenza.

7. DICHIARAZIONI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLI MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 D.M. 454/2001)

Dopo il termine dell'annualità di assegnazione e **in ogni caso prima di effettuare qualsiasi richiesta di carburante per l'annualità successiva**, l'azienda deve consuntivare i consumi di carburante compilando la dichiarazione di avvenuto impiego (dichiarazione dei consumi). Nella stessa debbono essere indicati i quantitativi complessivamente utilizzati negli usi agevolati e quelli non utilizzati (rimanenze), di cui si tiene conto in sede di assegnazione per l'anno successivo. Scadenza ultima di presentazione della dichiarazione è il **30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta di assegnazione** (anno assegnazione + 1).

Imprese agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

Le imprese agromeccaniche e le cooperative di servizi a queste assimilate, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 454/2001, sono tenute a registrare, entro cinque giorni dal termine dei lavori, in schede distinte per cliente e per provincia (*schede clienti*), le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende. Le suddette *schede clienti* vanno conservate a cura dell'impresa che le renderà disponibili agli organi competenti in caso di controllo.

Il sistema informativo UMA regionale precompila la dichiarazione impostando:

- le quantità assegnate
- i prelievi effettuati
- le quantità non prelevate

Per completare la compilazione l'utente deve inserire a sistema i dati delle fatture emesse alle aziende clienti con le superfici delle lavorazioni effettuate. Al termine, è il sistema che calcola in automatico la rimanenza non utilizzata in base alle lavorazioni inserite. Alla denuncia vanno allegati copia delle fatture relative ai lavori eseguiti e copia delle schede clienti.

Si ribadisce che le agevolazioni competono esclusivamente per prestazioni rese in favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate all'anagrafe delle aziende agricole.

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

Il sistema informativo UMA regionale precompila la dichiarazione impostando:

- le quantità assegnate
- i prelievi effettuati
- le quantità non prelevate

Per completare la compilazione l'utente deve impostare l'eventuale rimanenza di carburante prelevato e non utilizzato.

I consorzi di bonifica e di irrigazione allegano alla denuncia una dichiarazione sostitutiva in cui specificano le aree di intervento.

Per tutte le categorie di beneficiari vige l'obbligo di procedere alla rendicontazione dei consumi anche in caso:

- a. di cessazione dell'impresa;
- b. di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, a cura di uno degli eredi o di chi ne abbia titolo;
- c. di aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non abbiano effettuato alcun prelievo e non abbiano rimanenze assegnate da utilizzare.

La mancata presentazione della Dichiarazione di avvenuto impiego nei termini prescritti comporta la segnalazione della ditta all'Agenzia delle Dogane e Monopoli per gli adempimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico delle accise - D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.

8. RIMANENZE

Poiché l'assegnazione del carburante ha validità annuale, le eventuali rimanenze devono essere obbligatoriamente gestite attivando una delle tre possibili procedure di seguito indicate:

- riassegnazione del residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre, in sede di richiesta di assegnazione per l'anno solare successivo;
- trasferimento ad altra azienda o restituzione al fornitore; nel caso di rimanenze trasferite da altra azienda, la ditta ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, è tenuta a presentare una domanda nella quale l'assegnazione viene riconosciuta al lordo del carburante trasferito, altrimenti la quota trasferita non potrà essere utilizzata;
- pagamento del debito di accisa per la rimanenza non riassegnata o non trasferita/restituita;

Fanno parte delle rimanenze anche i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine.

Ciò comporta che, nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare solo la rimanenza senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, **dovrà comunque presentare una domanda di assegnazione di carburante agevolato per l'anno in**

corso in modo da coprire detto residuo, pena l'impossibilità di poterlo dichiarare come consumato e l'obbligatorietà di versarne l'accisa in quanto consumo non autorizzato.

9. FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

In caso di furto di carburante agricolo agevolato, l'impresa deve denunciarlo all'Autorità competente (il più vicino organo di Polizia giudiziaria - Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e darne comunicazione anche all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla *"Dichiarazione annuale di avvenuto impiego"*.

Non sono possibili assegnazioni per reintegrare il quantitativo di carburante oggetto del furto.

10. RECUPERI DI ACCISA

Si attua il recupero di accisa nei seguenti casi:

- a) prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore rispetto a quello assegnato: le imprese che, in tale eventualità, si attivino spontaneamente, prima di qualsiasi controllo da parte degli organi preposti, devono inviare apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli competente territorialmente e alla Direzione Regionale Agricoltura. In tale comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati identificativi dell'impresa, quelli dell'assegnazione e del rifornimento in eccedenza rispetto al quantitativo previsto dall'assegnazione, nonché la dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso; il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto all'assegnazione netta non può mai essere dichiarato come rimanenza, anche se risulta non consumato, perché non rientra nella disponibilità del produttore in quanto non assegnato;
- b) utilizzo difforme dalla richiesta: tale circostanza ha luogo quando, a seguito di controlli sull'impresa, venga riscontrato un consumo di carburante non conforme a quanto dichiarato;
- c) cessazione di impresa o di ramo di attività in mancanza di trasferimento delle rimanenze ad altro soggetto o deposito autorizzato, ai sensi del D.M. 454/2001, art. 6, comma 8;
- d) residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre e non riassegnato l'anno successivo in quanto non è stata presentata la richiesta di assegnazione, in assenza di cessazione dell'impresa;

- e) residui trasferiti da altra azienda e non riassegnati in quanto la ditta ricevente non ha presentato richiesta di assegnazione carburante.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 454/2001, il responsabile regionale comunica all'ufficio delle Dogane competente per territorio i quantitativi di carburante soggetti a recupero, indicando le cause nonché i dati anagrafici delle ditte interessate.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LE MAGGIORAZIONI

Per l'attribuzione delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del D.M. 30 dicembre 2015 è necessario allegare alla richiesta di assegnazione la seguente documentazione:

- Terreni di medio impasto-tenaci -----> perizia di tecnico iscritto al proprio ordine o collegio e/o analisi terreno;
- Terreni in pendenza superiore al 10% -----> scheda di validazione fascicolo aziendale;
- Terreni montani -----> scheda di validazione fascicolo aziendale.

Le maggiorazioni fuori campo **sono sempre attribuite**, ove richieste, **alle imprese agromeccaniche**, mentre agli utenti conto proprio sono attribuite se richieste ed in presenza di aziende frammentate, ovvero costituite da due o più corpi aziendali con percorrenza di almeno 500 m nei trasferimenti tra gli stessi.

Per l'assegnazione di carburanti per l'irrigazione, ivi comprese le pertinenti maggiorazioni ed eventuali supplementi, oltre che il possesso dei mezzi necessari, va dimostrata la regolarità dei diritti di attingimento.

12. COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI AMBITI COMUNALI

L'utente, all'atto dell'inserimento della richiesta sull'applicativo regionale UMA, può **liberamente selezionare** il competente Comune capofila tra quelli nei cui ambiti l'azienda possiede terreni.

13. ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE AGEVOLATO E COMUNICAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA

Le assegnazioni di carburante vanno effettuate nel rispetto del D.M. 454/2001 e delle vigenti tabelle ettaro coltura. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.M. 454/2001, entro 15 gg. dalla fine di ogni bimestre solare gli uffici UMA dei Comuni capofila compilano

un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, indicando qualità e quantità del prodotto spettante a ciascuno di essi e ne inviano copia a:

- Comando della Guardia di finanza competente per territorio;
- ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente.

Eventuali modifiche nelle assegnazioni devono altresì essere espressamente comunicate agli Uffici sopra indicati, precisando le motivazioni che le hanno determinate.

14. TABELLE DEI VALORI MEDI DEI PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Le assegnazioni di carburanti per lavori agricoli sono concesse agli aventi diritto **per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 al D.M. 30 dicembre 2015.**

In virtù di quanto stabilito dal D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 comma 3, nella tabella allegato A alle presenti procedure sono indicati i valori standardizzati dei consumi per taluni lavori non previsti nel menzionato allegato 1 al D.M. 30 dicembre 2015.

15. ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VERIFICHE E CONTROLLI

L'invio delle istanze avviene esclusivamente attraverso l'applicativo regionale UMA o per il tramite del CAA a cui l'utente ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale ed uno specifico mandato UMA, o con accesso diretto da parte dell'azienda agricola interessata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica). **Le domande presentate con altre modalità sono irricevibili.**

Il sistema provvede in automatico, in fase di **rilascio** (invio definitivo) delle istanze, all'attribuzione univoca di un numero di protocollo. Pertanto, la protocollazione delle stesse nei registri comunali non è necessaria. Analogamente, in fase di emissione del libretto digitale, è l'applicativo UMA ad attribuire allo stesso un numero di protocollo.

Le competenze amministrative connesse al Servizio Utenti Motori Agricoli sono delegate ai Comuni che le esercitano secondo gli ambiti con capofila individuati con D.G.R. 781/2002 e successive modifiche: curano le istruttorie relative alle richieste di assegnazione e rendicontazione del carburante agricolo agevolato, assumendo in capo a sé la responsabilità del procedimento amministrativo, gestito nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/1990. Così come previsto dal D.M. 454/2001 art. 3, nel termine di trenta giorni dal rilascio delle istanze, eseguiti i necessari accertamenti sui dati esposti, concludono il procedimento con l'emissione del libretto digitale.

Resta inteso che i provvedimenti di diniego parziale o totale delle concessioni emessi dai Comuni capofila, anche in caso di istanze pervenute per il tramite dei CAA, sono in ogni caso oggetto di comunicazione personale agli utenti interessati, anche al fine di consentire agli stessi la tutela dei propri diritti.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 10 novembre 2025 n. 19 e dell'entrata in funzione del nuovo applicativo è previsto che i CAA di cui all'art. 5 del Regolamento regionale 17/2013, ossia i Centri di Assistenza Agricola in possesso dei requisiti generali di cui al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 21 febbraio 2024, che soddisfano i requisiti aggiuntivi indicati nell'allegato B al regolamento stesso e che hanno presentato apposita segnalazione certificata di inizio attività alla struttura regionale competente (i cosiddetti "super CAA"), assumano una responsabilità istruttoria delle istanze.

I super CAA, infatti, oltre a presentare le istanze per conto degli utenti che hanno loro conferito mandato, ne curano l'istruttoria fino al provvedimento finale, l'emissione del libretto digitale, verificando la coerenza dei quantitativi richiesti con le vigenti normative, con il parco macchine a disposizione delle ditte richiedenti e con la tecnica colturale plausibile per le coltivazioni praticate dalle ditte stesse. Gli operatori dei super CAA, come previsto dal D.M. 454/2001 art. 3, entro trenta giorni dal rilascio delle istanze, eseguiti i necessari accertamenti sui dati esposti, concludono il procedimento con l'emissione del libretto digitale, salvo diversa valutazione del competente Comune capofila, da adottarsi entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione a sistema dell'istruttoria.

Il super CAA, il giorno successivo all'approvazione da parte del Comune oppure il giorno successivo alla scadenza dei suddetti 7 giorni, provvede all'emissione del libretto dematerializzato UMA, come risultante dall'esito dell'attività istruttoria.

I termini previsti per l'adozione del provvedimento finale sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali da parte del competente Comune capofila.

Per quanto riguarda i procedimenti conclusi dai super CAA, ferma restando la responsabilità in carico agli operatori che li hanno portati a termine, il Comune capofila competente territorialmente svolge un'attività di verifica dell'istruttoria già effettuata dagli stessi CAA. Tale attività è esercitata con le modalità ed i tempi che sono dettagliati nel paragrafo successivo.

15.1 NOTE OSTATIVE

Il funzionario del Comune capofila, al fine di segnalare criticità relative ad una ditta UMA da risolvere anteriormente o contestualmente alla successiva assegnazione di carburanti agevolati, può apporre sull'applicativo regionale una nota ostativa alla ditta stessa.

La presenza della nota ostativa impedisce alla ditta di presentare qualsiasi istanza di assegnazione carburante. La nota può essere rimossa dal Comune capofila che l'ha apposta,

oppure dalla Direzione regionale Agricoltura ove ne ricorrano le motivazioni. Relativamente alle nuove istanze che verranno presentate dal 2026 per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola, le note ostative sono rimosse dalla Direzione regionale Agricoltura su richiesta dei CAA stessi. La Direzione ne dà contestualmente notizia all'ufficio capofila interessato ai fini dell'istruttoria di competenza.

15.2 VERIFICHE SULL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA DAL SUPER CAA

Entro 15 gg. dalla fine di ogni bimestre solare gli uffici UMA dei Comuni capofila, in corrispondenza con la scadenza per la presentazione delle comunicazioni periodiche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, estraggono un campione di domande istruite e concluse dai super CAA e ricadenti nel loro ambito territoriale di competenza e ne verificano la rispondenza dell'istruttoria alla normativa vigente e la congruità dell'assegnazione effettuata, tenendo conto delle macchine a disposizione delle ditte interessate e delle tecniche colturali plausibilmente adottate.

Il campione è estratto esclusivamente tra le assegnazioni effettuate dai super CAA che non siano state oggetto di verifica da parte del Comune capofila entro i 7 giorni lavorativi di cui al Regolamento Regionale 17/2013.

Il campione è così costituito:

Classe 1. Assegnazioni \leq 20.000 litri almeno il **10 % delle domande** istruite dai super CAA;

Classe 2. Assegnazioni $>$ 20.000 litri e $<$ 100.000 litri almeno il **50 % delle domande** istruite dai super CAA;

Classe 3. Assegnazioni $>$ 100.000 litri almeno l'**80 % delle domande** istruite dai super CAA;

L'estrazione all'interno di ciascuna classe dovrà essere effettuata in modo casuale, ma i Comuni capofila potranno in ogni caso includere nel campione da sottoporre a verifica domande che sono ritenute a maggior rischio (di utenti che hanno avuto controlli ad esito anche parzialmente negativo in passato, di utenti che richiedono grossi quantitativi di carburanti per riscaldamento serre, ecc.).

I controlli sono completati entro la successiva scadenza per la presentazione delle comunicazioni periodiche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Nel caso di riscontro di anomalie nelle assegnazioni durante l'attività di verifica, i Comuni capofila le comunicano al super CAA interessato (e per conoscenza alla Direzione regionale Agricoltura), invitandolo a rimuovere le non conformità entro il termine di 30 giorni, eventualmente prorogabile per ulteriori 30 giorni. Contestualmente appongono, nel sistema informativo regionale UMA, una nota ostativa alle ditte interessate, che sarà rimossa al momento dell'adeguamento delle assegnazioni da parte del CAA.

Sono considerate anomalie le non conformità nelle assegnazioni che portano all'attribuzione di quantitativi superiori a quelli effettivamente spettanti.

Ove il super CAA non provveda alla rimozione delle suddette anomalie nei termini assegnati, i Comuni capofila ne danno comunicazione alla Direzione regionale Agricoltura, la quale provvederà a disabilitare le credenziali di accesso al sistema informativo regionale degli operatori che hanno gestito i procedimenti interessati.

In base a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17/2013, ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai super CAA nello svolgimento delle attività istruttorie di cui alle presenti disposizioni, i Comuni capofila, qualora nell'ambito di tale attività di controllo, rilevino gravi e ripetute violazioni di legge da parte dei super CAA, ne danno immediata comunicazione alla Direzione regionale Agricoltura, la quale provvede ad attivare le procedure di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento stesso.

Le assegnazioni non conformi sono rettificate o annullate d'ufficio dal Comune capofila entro al massimo sei mesi dall'emissione del libretto ed eventuali quantitativi prelevati in eccedenza danno luogo a recupero di accisa.

15.3 CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI OPERATORI DEL SUPER CAA

Per gli operatori del super CAA che svolgono attività istruttoria ricorre una situazione di conflitto di interesse nei seguenti casi:

- I. coincidenza della titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente l'assegnazione di carburanti agevolati;
- II. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente l'assegnazione di carburanti agevolati;
- III. legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado e/o affinità entro il secondo grado con il richiedente;
- IV. eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
- V. prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore CAA.

In tali circostanze, i procedimenti UMA dovranno essere gestiti presso altre sedi locali dello stesso CAA.

16. CONTROLLI ANNUALI

I Comuni capofila, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 454/2001, effettuano le verifiche sulle ditte beneficiarie in ordine alla corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego e quanto effettivamente realizzato e vigilano sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio, provvedendo ai controlli annuali in base al campione estratto dalla Direzione regionale Agricoltura.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, i Comuni capofila competenti ne danno immediata comunicazione alla Direzione regionale Agricoltura la quale provvede, se necessario, ad informarne l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quali ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale, così come indicato dall'art. 7 comma 3 del D.M. 454/2001.

Le verifiche sul campione di cui sopra, estratto secondo criteri di rischio legati al quantitativo assegnato, sono effettuate **anche tramite sopralluogo** allo scopo di:

- verificare la corrispondenza e coerenza tra quanto indicato nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego e quanto effettivamente realizzato (a titolo meramente esemplificativo, verificare la effettiva attuazione delle colture e delle relative lavorazioni, per gli allevamenti zootecnici verificare il registro di stalla, per le serre verificare la presenza dei sistemi di riscaldamento per i quali si è richiesta l'agevolazione, ecc.);
- verificare la presenza e l'idoneità delle macchine agricole e delle attrezzature per le lavorazioni per cui si richiede l'agevolazione;
- verificare la correlazione tra i lavori eseguiti e l'assegnazione ottenuta;
- verificare la sussistenza dei requisiti di accesso all'agevolazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.M. 454/2001.

La Direzione regionale Agricoltura può procedere ad ulteriori controlli, anche sulle ditte già oggetto di sopralluogo da parte dei Comuni.

17. SANZIONI

In base a quanto previsto dal D.lgs. 504/1995 art. 40, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) **destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;**
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Si rileva altresì che **il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato** (art. 40 comma 3).

18. COORDINAMENTO, DIRETTIVA E CONTROLLO

La Direzione regionale Agricoltura svolge il coordinamento del Servizio UMA, impartisce le direttive sull'esecuzione dell'attività e provvede al controllo dell'operato dei soggetti coinvolti (Comuni capofila, Super CAA e CAA).

Allegato A

VALORI MEDI STANDARDIZZATI DEI CONSUMI PER TALUNI LAVORI NON PREVISTI NELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 30 DICEMBRE 2015		
FRUTTA POLPOSA (SOLO ACTINIDIA)	LAVORI ORDINARI	ALTRI LAVORI
	l/ha	l/ha
Aspirazione e distribuzione polline*	115	
Ventilazione polline*	21	
COLTURE PROTETTE		
Sollevamento acqua antibrina e antigelo	10 litri/ora/ha	
Riscaldamento basale da geotermia per coltivazioni ortofloricole **	1000 litri/ha/mese	

* Le due lavorazioni sono alternative

** Max. 3 mesi/anno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a..... (.....)
residente a..... in Via/Piazza.....
.....n. titolare/legale rappresentante della Ditta
denominata
P. IVA n. CUA n.
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28/12/2000
n. 445)

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), di essere informato che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Il/la dichiarante

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72. Se inviata per fax o per posta, la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia semplice di un documento d'identità, ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Se presentata personalmente, tale dichiarazione verrà sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Avvertenza: questo modello può essere utilizzato per comprovare stati, qualità personali e fatti, come indicati nell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modello attrezzature agricole

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara:

1) che la ditta dispone di tutte le attrezzature necessarie per le lavorazioni dichiarate nella richiesta di assegnazione carburanti agricoli agevolati (Rif. Art. 2, comma 3, lettera d) Decreto Ministero delle Finanze 14 dicembre 2001, n° 454):

GENERE CON MARCA E TIPO	TELAIO O MOTORE	GENERALITÀ DEL PROPRIETARIO (se diverso dal dichiarante)

2) che le macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività, alimentate con energia elettrica o combustibili diversi da quelli agevolati (Rif. Art. 2, comma 3, lettera g) Decreto Ministero delle Finanze 14 dicembre 2001, n° 454) sono le seguenti:

a	fonte energetica:	e	fonte energetica:
b	fonte energetica:	f	fonte energetica:
c	fonte energetica:	g	fonte energetica:
d	fonte energetica:	h	fonte energetica:

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della ulteriore sanzione prevista dall'art. 75 del citato D.P.R., dichiara che quanto sopra esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. stesso.

Data _____

Firma _____

Allega copia documento di identità in corso di validità



DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO

CUAA _____

IN QUALITÀ DI: TITOLARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

DELLA DITTA _____

CON SEDE IN _____

DICHIARA DI GESTIRE PER L'ANNO 20__ UN ALLEVAMENTO DI ANIMALI (CODICE ASL _____) SITO

NEL COMUNE DI _____

LOCALITÀ _____

COSTITUITO DA:

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Consumo annuale unità foraggiere	N° CAPI	U.F. NECESSARIE
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500		
Vitelloni		2.100		
Manze		1.200		
Vitelli	6 mesi	1.000		
Suini da riproduzione		1.400		
Suinetti	3 mesi	160		
Suini leggeri da macello	6 mesi	800		
Suini pesanti da macello	9 mesi	800		
Polli e fagiani da riproduzione		59		
Galline ovaiole		37		
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14		
Polli da carne	3 mesi	19		
Galletti e polli da carne leggeri	2 mesi	12		
Tacchini da riproduzione		96		
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51		
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80		
Anatre e oche da riproduzione		64		
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40		
Faraona da riproduzione		29		
Faraona	4 mesi	18		

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Consumo annuale unità foraggiere	N° CAPI	U.F. NECESSARIE
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19		
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12		
Piccioni e quaglie da riproduzione		19		
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12		
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43		
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27		
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50		
Ovini e caprini da riproduzione		460		
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146		
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (2)		640		
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (2)		400		
Cinghiali e cervi		500		
Daini, caprioli e mufloni		250		
Equini da riproduzione		2.600		
Puledri		1.000		
Alveari (famiglia)		400		
Lumache consumo q.li		400		
Struzzi da riproduzione		350		
Struzzi da carne		250		
Cani (3)		480		

TOTALE A _____

NOTE: (1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(3) Attività disciplinata dalla legge n. 349/1993 e dal D.M. 28/01/1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole dal momento della nascita.

Dichiara inoltre che le U.F. producibili nell'anno 20__ dall'azienda, estesa per complessivi ha _____, ammontano a:

FASCE DI COLTURA	HA	TOTALE U.F.
1) Seminativo e prato irriguo (10.500)		
2) Seminativo e prato asciutti (5.100)		
3) Pascolo, bosco e incolto produttivo (1.050)		
4) Orto, vigneto, uliveto e frutteto (4.500)		
5) Bosco e canneto (1.000)		
6) Vivai, giardini e orti a coltura floreale (2.700)		
TOTALE B		

Rapporto fra le U.F. annue producibili dall'azienda e quelle necessarie al sostentamento dell'allevamento (art. 32 D.P.R. n. 917/1986):

$\frac{B}{A} = \text{_____} = \text{_____} \text{ (C)}$ (Se il rapporto C è maggiore o uguale a 0,25 si procede all'assegnazione, se il rapporto è inferiore a 0,25 la ditta non ha diritto all'assegnazione)

Firma _____

Data _____

COMUNICAZIONE VARIAZIONI E/O RICHIESTA INTEGRAZIONE ANNO _____

Il/La sottoscritto/a _____

titolare/legale rappresentante della Ditta denominata _____

P. IVA n. _____ CUA n. _____ Ubicata nel comune di _____

_____ indirizzo _____ Recapito telefonico _____

_____ e-mail _____ PEC _____

COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI E/O RICHIEDE UNA ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PER: variazione della consistenza aziendale per AUMENTO/DIMINUZIONE superfici

Coltura	Ettari	Lavorazioni che si intendono eseguire/non più eseguire (rispetto alla richiesta iniziale)

 variazione della consistenza zootecnica per AUMENTO/DIMINUZIONE capi

Allevamento	Quantità	Eventuale variazione tipologia

 seconda coltura

Coltura primaria	Coltura secondaria	Ettari (coltura secondaria)	Lavorazioni che si intendono eseguire per la coltura secondaria

 lavorazioni straordinarie

Coltura	Ettari	Lavorazioni che si intendono eseguire

variazione maggiorazioni richieste*

Coltura	Ettari	Tipologia di maggiorazione

* Allegare documentazione giustificativa

variazione del parco macchine/attrezzature

Categoria	Marca e tipo	Targa/matricola	Tipologia possesso	Carburante

variazioni serre/vivaismo*

Tipo di riscaldamento	Quantità	Tempo

* Come da planimetria allegata

variazione in AUMENTO lavorazioni (conto terzi)

Nominativo cliente	Coltura	Ettari	Lavorazioni che si intendono eseguire

variazione in AUMENTO lavorazioni (cooperative)

Nominativo socio	Coltura	Ettari	Lavorazioni che si intendono eseguire

variazione in AUMENTO aree intervento e/o lavorazioni da effettuare (consorzi bonifica)

Area intervento	Tipologia di lavorazione	Quantità

variazione attività di trasformazione

Lavorazione	Unità di misura	Quantità

Nota: in caso di spazio insufficiente utilizzare fogli aggiuntivi per ogni singola variazione richiesta

QUANTITATIVO TOTALE RICHIESTO LITRI _____

A tal fine allega:

- rendiconto dei lavori eseguiti per ciascun cliente con indicazione dei consumi (aziende conto terzi);
- planimetria (ed eventuale progetto) delle serre/dei tunnel riscaldati (solo serre/vivaismo, se variata rispetto alla richiesta iniziale).

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, chiede di essere ammesso all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, di cui al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454; a tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.M. 454/2001 e di avere preso atto delle condizioni che regolano le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche alle modalità di fruizione dell'agevolazione di cui al D.M. 454/2001, introdotte con successivi provvedimenti nazionali e/o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel D.M. 454/2001 e nelle disposizioni attuative regionali ed in particolare dell'obbligo di comunicare, entro 30 gg. dal loro verificarsi, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda;
- di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 7 del D.M. 454/2001 l'ufficio regionale o comunale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio;
- di essere a conoscenza che, in caso di destinazione di carburante agricolo agevolato ad usi soggetti a maggiore imposta, è passibile delle sanzioni amministrative e penali di cui all'art. 40 del D.lgs. 504/1995;
- che i lavori finora eseguiti nella presente annata sono conformi a quelli indicati nella domanda iniziale ad essa riferita, ad eccezione delle variazioni oggetto della presente richiesta.

Si impegna inoltre:

- ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione o chiarimento necessario, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

N.B. tutte le variazioni devono essere state preventivamente registrate, qualora pertinente, nelle specifiche banche dati pubbliche (es. fascicolo aziendale, anagrafe zootecnica, ecc.) ed avere ottenuto le autorizzazioni di legge eventualmente necessarie (es. concessione edilizia per serre fisse, ecc.).



NOTE:

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della ulteriore sanzione prevista dall'art. 75 del citato D.P.R., dichiara che quanto esposto nella presente richiesta (inclusi tutti gli allegati presentati) risponde al vero ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. stesso.

Firma _____

Allega copia documento di identità in corso di validità